

Causa C-174/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 marzo 2022

Giudice del rinvio:

Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

25 febbraio 2022

Ricorrente in cassazione:

EV

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento è stato instaurato a seguito del ricorso per cassazione presentato dall'imputato EV contro la decisione n. 57/05.08.2021 del giudice d'appello di Varna.

Con la decisione impugnata dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) il giudice d'appello aveva confermato la sentenza dell'Okrazhen sad Varna (Tribunale regionale di Varna, Bulgaria) n. 22/22.03.2021, con la quale quest'ultimo giudice aveva dichiarato EV colpevole di detenzione in Varna, in data 21 dicembre 2018, di precursori di droghe a scopo di diffusione senza regolare licenza, segnatamente di due litri di toluene del valore di Leva (BGN) 24, nonché di materiale per la fabbricazione di stupefacenti altamente pericolosi (metanfetamine) e di 11,8 grammi di fosforo rosso del valore di Leva (BGN) 2,79, il tutto per un valore complessivo di Leva (BGN) 26,79, e lo aveva pertanto condannato, ai sensi dell'articolo 354a, paragrafo 1, seconda frase, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: l'«NK») a una pena detentiva di due anni, in un primo tempo in base al regime penitenziario generale, e a una pena pecuniaria di Leva (BGN) 20 000.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che specificano la norma in bianco di cui all'articolo 354a del Nakazatelen kodeks (codice penale, NP) in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, dello Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i prekursorite (legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori di droghe), consentano che una persona sia giudicata colpevole di detenzione di una sostanza della categoria 3 dell'allegato I, in particolare di toluene, in una quantità di due litri.

Diritto internazionale

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, articolo 3

Normativa e giurisprudenza dell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 73/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, articoli 2, 3, paragrafi 2 e 6, 8, allegato I

Normativa nazionale

Nakazatelen kodeks [codice penale (NK)], articolo 354a

Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i prekursorite (legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori di droghe, in prosieguo: lo «ZKNVP»), articoli 1, 3 e 18a, nonché disposizioni integrative, articolo 1, punto 14

Naredba N° 1 za kontrol na prekursorite na narkotichnite veshtestva (regolamento n. 1 sul controllo dei precursori di droghe) del 18 aprile 2008, articoli 1, 11 e 18, allegato n. 1

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 In data 21 dicembre 2018 tre agenti della polizia comunale di Varna notavano tre persone visibilmente allarmate dalla presenza della polizia. Veniva quindi effettuato un controllo di identità, da cui risultava che i tre erano l'imputato EV e

due suoi conoscenti, in seguito intervenuti nel procedimento in qualità di testimoni. Alla domanda se fossero in possesso di droghe o altre sostanze vietate, i testimoni rispondevano in senso negativo. Nel corso del colloquio l'imputato dichiarava di avere con sé due bottiglie di toluene. EV apriva la sua borsa, in cui si trovavano una bilancia elettronica e un sacchetto di polietilene con una sostanza in polvere rossa di cui affermava trattarsi di fosforo rosso. L'imputato consegnava spontaneamente gli oggetti descritti, dichiarando di avere acquistato il fosforo rosso su un sito di e-commerce e il toluene in un negozio e che tali sostanze erano ingredienti per la produzione di «pico» (metanfetamina). Gli agenti conducevano l'imputato alla stazione di polizia. Nel verbale redatto sulla consegna spontanea, lo stesso EV dichiarava per iscritto che intendeva portare gli oggetti in questione a un conoscente che avrebbe dovuto corrispondergli il prezzo di acquisto.

- 2 In base alle risultanze dell'analisi chimico-fisica, gli oggetti n. 1 e n. 2 (liquidi trasparenti incolori con un volume complessivo di 2 000 ml) sono costituiti da toluene; l'oggetto n. 3 (sostanza violacea con peso netto di 11,64 g) è fosforo rosso; l'oggetto n. 4 (una bilancia elettronica grigia) presenta tracce di metanfetamina.
- 3 Sulla base dei dati emersi dalle indagini effettuate, i periti giungevano alla conclusione che i suddetti oggetti potrebbero essere utilizzati come precursori in un procedimento per la sintesi dello stupefacente metanfetamina con il cosiddetto metodo di riduzione di efedrina o pseudoefedrina mediante riscaldamento in presenza di acido iodidrico.
- 4 Il precursore è efedrina/pseudoefedrina, che si può ottenere per estrazione (purificazione) perlopiù da forme farmaceutiche (capsule, compresse, fiale). Nello stadio di riduzione del precursore efedrina/pseudoefedrina a metanfetamina viene utilizzato acido iodidrico ottenuto con l'aggiunta di una soluzione preparata con fosforo rosso (oggetto n. 3) e iodio in presenza di acido fosforico, mescolati in un mezzo acquoso. Dalla reazione di efedrina/pseudoefedrina con acido iodidrico si ottiene la base di metanfetamina. Il processo avviene mediante riscaldamento con un fornellino in un recipiente di vetro, che può essere dotato di condensatore a riflusso e/o termometro. Per l'estrazione della metanfetamina prodotta si aggiunge idrossido di sodio alla miscela di reazione e vengono utilizzati solventi contenenti toluene (oggetti n. 1 e n. 2); per la purificazione della metanfetamina si utilizzano acetone, etere, isopropanolo e altre sostanze. Il prodotto finale sotto forma di sale cloridrato o solfato viene ottenuto come prodotto di sintesi sotto forma di base; dopo esser stato trattato con acido solforico o acido cloridrico, esso viene separato dalla miscela ed essiccato e assume la forma di cristalli.
- 5 Il valore delle sostanze rinvenute ammonta, in base ai risultati della perizia di stima, a complessivi Leva (BGN) 26,795, tenuto conto che il valore delle due bottiglie di toluene è di Leva (BGN) 24,00 e quello degli 11,18 g di fosforo rosso è pari a Leva (BGN) 2,795.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 6 L'imputato e i suoi difensori fanno valere che l'atto non costituisce reato ai sensi dell'articolo 354a, paragrafo 1, seconda frase, dell'NK, in quanto le due sostanze trovate in possesso dell'imputato al momento del controllo di polizia avrebbero un uso legale e sarebbero molto diffuse nella vita quotidiana. Per motivare la posizione secondo cui tale atto non costituirebbe reato, i difensori si richiamano al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe, facendo presente che la sostanza toluene è riportata nella categoria 3 dell'allegato I e che la sua detenzione non richiede né una licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, né una registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
- 7 La Procura ha contestato tale tesi; essa non ritiene convincenti le affermazioni della difesa.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto ii), della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il codice penale della Repubblica di Bulgaria punisce diversi atti compiuti con sostanze che possono servire come precursori nel processo di fabbricazione di droghe. Con l'approccio scelto dal legislatore di disciplinare in un'unica disposizione, l'articolo 354a, paragrafo 1, dell'NK, due fattispecie di reato che si distinguono tra loro solo per l'oggetto, si delineano già anche le particolarità del reato che ha per oggetto i precursori di droghe.
- 9 In primo luogo, l'articolo 354a, paragrafo 1, seconda frase, dell'NK è una disposizione in bianco e, ai fini della tipizzazione della condotta integrante reato, occorre che il suo contenuto sia definito dalle disposizioni della legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori di droghe (ZKNVP) e dalle norme giuridiche subordinate emanate per la sua applicazione. Il rimando a tali disposizioni avviene con riferimento a due aspetti: a) le sostanze che costituiscono precursori, e b) il procedimento e i presupposti per la concessione di una licenza per l'esercizio di attività inerenti a tali sostanze.
- 10 La legge speciale ZKNVP a sua volta recepisce, nell'articolo 1, punto 3, i requisiti del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
- 11 Per l'attuazione della legge è stato emanato il regolamento n. 1 del 18 aprile 2008, relativo al controllo dei precursori di droghe. Nel suo allegato n. 1, le sostanze che possono essere utilizzate come precursori sono suddivise in tre categorie, conformemente alle distinzioni di cui ai due regolamenti dell'Unione.

- 12 Su tali considerazioni in merito alla necessità di definire la norma di cui all'articolo 354a, paragrafo 1, seconda frase, dell'NK e all'ambito di applicazione *ratione materiae* dello ZKNVP per quanto concerne i precursori di droghe si fonda anche l'applicazione del diritto dell'Unione al caso oggetto del procedimento principale.
- 13 La seconda particolarità della fattispecie di reato di cui all'articolo 354a, paragrafo 1, seconda frase, dell'NK riguarda il fatto che, ai fini della tipizzazione della condotta, occorre che si tratti di un'attività di fabbricazione, trasformazione, acquisizione, detenzione o distribuzione di precursori di droghe senza regolare licenza. Ad eccezione dei casi riguardanti i cosiddetti stupefacenti altamente pericolosi, il cui divieto risulta dalla legge stessa, in tutti gli altri casi, compresi quelli connessi alla detenzione di precursori destinati alla fabbricazione di stupefacenti, si intende per regolare licenza un atto giuridico adottato da un organo statale che autorizza il destinatario ad esercitare lecitamente l'attività di fabbricazione, trasformazione, acquisizione, detenzione o distribuzione della sostanza di cui trattasi, se ciò avviene per scopi medici, scientifici o di ricerca. In assenza di un simile atto giuridico, risulta sussistente l'elemento costitutivo oggettivo di reato dell'agire «senza regolare licenza».
- 14 Una parte dell'oggetto del reato di cui al procedimento principale, i due litri di toluene, ricade nella categoria 3 dell'allegato I del regolamento n. 1 del 18 aprile 2008 e nella stessa categoria del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe. Ai fini dell'esercizio di attività inerenti a sostanze di tale categoria e, in particolare, della detenzione di dette sostanze, non è richiesta una licenza o una registrazione, indipendentemente dal fatto che l'imputato venga considerato un operatore ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento n. 273/2004 (laddove l'accusa formulata riguardi il fatto che le sostanze qualificate come oggetto di reato fossero destinate ad ulteriore cessione) o un utilizzatore ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del medesimo regolamento (laddove EV sia accusato di detenzione di una sostanza contenuta nell'elenco). La giurisprudenza nazionale ha in effetti stabilito, con riferimento alle sostanze delle prime due categorie dell'allegato n. 1, che un atto è compiuto senza regolare licenza se non sono presenti i permessi (per le sostanze della categoria 1) o le registrazioni (per le sostanze della categoria 2) necessari ai sensi dello ZKNVP e del regolamento n. 1. Tuttavia, per le sostanze della categoria 3 i giudici nazionali si limitano a far presente che si tratta di sostanze soggette a controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo [e del Consiglio], senza specificare quali requisiti di contenuto si applichino per attività svolte con sostanze della categoria 3 e se occorra un atto giuridico specifico di un organo statale per l'acquisizione, la detenzione e l'utilizzo delle stesse. Solo nella decisione in esame oggetto del procedimento principale la mancanza di una regolare licenza quale elemento costitutivo oggettivo di reato ai sensi dell'articolo 354a, paragrafo 1, seconda frase, dell'NK viene motivata con la finalità dell'utilizzo della sostanza, vale a dire la fabbricazione di stupefacenti.

- 15 Il giudice del rinvio ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea, in considerazione della durata del procedimento penale (il procedimento è stato avviato l'11 marzo 2019 e l'atto di imputazione è stato presentato dinanzi al Tribunale regionale di Varna in data 24 febbraio 2021). Inoltre l'imputato, EV, è stato detenuto in custodia cautelare per un lungo periodo, dal 22 gennaio 2021 al 25 gennaio 2022. È nell'interesse dell'imputato che si chiarisca quanto prima la questione della sua responsabilità penale.

DOCUMENTO DI LAVORO